



***Università degli Studi di Catania***

Reg.n. 10484/VII/17

**BANDO COLLABORAZIONE PART-TIME STUDENTI**

**ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009**

**ATTIVITA' DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE**

**ATENEIO**



## **Università degli Studi di Catania**

### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA**

- VISTO lo Statuto d'Ateneo;  
VISTA la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, in particolare l'art. 13;  
VISTO il D.P.C.M. del 09 aprile 2001 che definisce criteri di reddito e merito previsti dall'art. 4 della legge n.390/91;  
VISTA la delibera del Senato Accademico del 20/06/2008;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2008.

### **D E C R E T A.**

#### **Art. 1**

1. Per l'anno accademico 2008-2009 sono previsti concorsi per l'attribuzione di forme di collaborazione per attività a tempo parziale degli studenti, in attuazione dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.
2. Le forme di collaborazione da assegnare agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Catania e da svolgersi entro un anno dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli studenti idonei sono le seguenti:
  - A) Attività di supporto al funzionamento delle Strutture Universitarie;
  - B) Attività di supporto agli studenti diversamente abili;
  - C) Attività di rilevatori dati quale supporto ai Referenti delle singole Facoltà;
  - D) Attività di supporto (tutorato) nei laboratori didattici e nelle aule informatiche.

#### **Art. 2**

1. Con il presente bando è indetto il concorso di selezione per le forme di collaborazione, di cui al punto A) precedente, le cui attività sono le seguenti:
  - supporto all'apertura delle sale studio delle biblioteche con distribuzione libri ed informazioni all'utenza;
  - supporto all'apertura delle sedi universitarie, con il compito di affiancare gli addetti anche nelle sedi in cui l'apertura di biblioteche e laboratori si prolunga in ore serali;
  - supporto alle attività di Segreteria.
2. Le forme di collaborazione sono riferite alle attività delle Facoltà - Dipartimenti - Centri - Azienda Policlinico - E.R.S.U. ed alle attività delle Strutture dell'Amministrazione Centrale.
3. Le forme di collaborazione escludono le attività di docenza di cui all'art. 12 della legge 19.11.1990, n. 341, lo svolgimento degli esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.

**4. LE FORME DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, PUNTI B) C) D) SONO INDETTI CON APPOSITI BANDI.**

### Art. 3

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione del presente concorso è fissato in € 7,75= Tale corrispettivo è esente da imposte ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 390 del 02/12/1991 e dell'art. 16, lettera a) della Legge n. 388 del 23/12/2000.
2. Lo studente non può superare nel corso dell'anno il numero di 150 ore di attività, da svolgersi per non più di tre ore al giorno e in ogni caso per non più di diciotto ore nel corso della settimana.

### Art. 4

1. Possono accedere al concorso gli studenti iscritti per l'a.a. 2008-2009 ad uno dei corsi di studio delle singole Facoltà istituite presso l'Università degli Studi di Catania nella qualità:

di studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico o magistrale e di laurea specialistica attivati ai sensi del D.M. 509/99 e successivo 270/04 dal secondo anno in poi, per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi, con riferimento all'anno di prima immatricolazione, nonché gli studenti F.C. o ripetenti del secondo anno e/o successivi, purchè si trovino per la prima volta nella condizione di fuori corso o ripetente.

*Gli studenti iscritti a corsi di studio presso sedi decentrate potranno concorrere esclusivamente per la sede di appartenenza ed ivi espletteranno la collaborazione, previa espressa richiesta da parte della Facoltà a cui afferisce il corso.*

- In caso di passaggio di Corso di studio, di Facoltà o di trasferimento, lo studente che ripercorre gli stessi anni di iscrizione del corso precedente, si ritiene, a tutti gli effetti, iscritto (per ciascun anno) ad anno ripetente.
- Sono esclusi dal concorso gli studenti, iscritti a corsi di laurea specialistica, in possesso di un titolo conseguito in regime di vecchio ordinamento.

#### 2. Sono ammessi al concorso gli studenti che:

- Abbiano un indicatore della condizione economica del nucleo familiare convenzionale (I.C.E.) non superiore a €51.000,00 (quarta fascia), fermo restando che per l'assegnazione delle collaborazioni agli aventi diritto si darà priorità agli studenti che abbiano un I.C.E. non superiore a €23.000,00 (seconda fascia);
- non siano appartenenti a famiglie in possesso di aziende che impiegano più di sei dipendenti alla data del 31/12/2007;
- abbiano prodotto all'atto dell'iscrizione l'autocertificazione. Per il calcolo dell'I.C.E. si rimanda alle norme relative a tasse e contributi universitari per l'a. a. 2008-2009.

#### e in relazione al merito che:

- Abbiano superato entro il 10 ottobre 2008 almeno i 2/5 dei crediti formativi previsti dal piano ufficiale o individuale degli studi dello studente con la votazione media non inferiore a 24/30:

Per tutti coloro che si trovino nella condizione di primo anno F.C. o si siano trovati nella condizione di ripetente intermedio (solo per la prima volta), il numero dei crediti formativi "minimi richiesti" sarà aumentato di n. 3 C.F.U.

### Art. 5

1. La domanda degli studenti interessati, redatta esclusivamente su moduli predisposti dall'ufficio competente ed indirizzata al Rettore, deve pervenire all'Università degli studi di Catania, Area della Didattica - Ufficio Diritto allo Studio, Via Landolina n. 51 entro e non oltre le ore 12,30 del 28/11/2008, anche se trasmessa a mezzo raccomandata A.R. - pena l'esclusione.
2. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del libretto universitario e della tassa di

iscrizione. Nella domanda lo studente potrà specificare le eventuali competenze possedute e/o le tipologie di attività di interesse, nonché eventuali preferenze per svolgere la collaborazione presso singole strutture. L'amministrazione terrà conto di quanto espresso dallo studente compatibilmente con le esigenze generali.

3. Sulla base delle domande presentate un'apposita Commissione, nominata dal Rettore su designazione del Consiglio di Amministrazione, di cui deve far parte almeno uno dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione medesimo, formula la graduatoria generale degli aspiranti ( distinta per Facoltà) secondo i criteri di merito e di reddito di cui al successivo art. 6.
4. Le graduatorie degli idonei rimarranno aperte per tutto l'anno accademico 2008-2009.
5. Ai sensi del D.P.C.M. del 09 aprile 2001, è consentito all'E.R.S.U. di attingere alla suddetta graduatoria per il numero di collaborazioni di cui necessita.
6. Il Rettore, con proprio Decreto immediatamente esecutivo, approva le graduatorie di merito degli idonei che vengono affisse presso l'Ufficio Diritto allo Studio. Procede all'affidamento delle collaborazioni (*previa espressa richiesta numerica da parte delle Strutture interessate*) seguendo l'ordine della graduatoria generale, distinta per Facoltà, attribuendo priorità, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei con l'I.C.E. non superiore a €23.000,00 e, tra questi, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'E.R.S.U. nell'anno accademico precedente (art. 2, comma 4 del D.P.C.M. del 09/04/2001).
7. Per le Facoltà con corsi di studio in sedi decentrate, l'affidamento delle collaborazioni seguirà l'ordine della graduatoria di Facoltà, distinta per Sedi, previa espressa richiesta numerica per ciascuna delle Sedi in essa indicata.
8. E' ammesso il ricorso al Rettore, avverso le graduatorie, entro e non oltre 5 giorni dalla data di affissione delle stesse.

#### **Art. 6**

1. Le graduatorie sono stabilite in base al merito.
2. L'indicatore del merito è calcolato con la seguente formula:

$$IM = MV \times \frac{CS}{CT} \times \frac{AC}{AI} \text{ (corsi attivati ai sensi del D.M. 509/99)}$$

Essendo:

- **IM** l'indicatore del merito;
  - **MV** la media dei voti riportata negli esami di profitto;
  - **CS** il numero di crediti formativi superati al 10 ottobre 2008;
  - **CT** il numero totale di crediti formativi previsto nel piano ufficiale o individuale degli studi fino all'anno di corso precedente.
  - **AC** l'anno di corso al quale lo studente è iscritto;
  - **AI** il numero di anni di effettiva iscrizione a partire dall'anno di immatricolazione.
3. Nel computo della media e degli esami di profitto non si tiene conto delle eventuali materie in soprannumero (corsi liberi, corsi singoli e prove di idoneità). Ai fini del calcolo della media, alle materie superate con lode viene attribuito il voto di 31/30.
  4. A parità di merito, per la posizione in graduatoria, sarà data precedenza allo studente con l'indicatore della condizione economica (I.C.E.) inferiore.

#### **Art. 7**

1. *Le forme di collaborazione part-time per attività di supporto sono incompatibili con tutte le altre forme di collaborazione B) C) D) indicate al precedente art. 1, comma 2, nonché con il beneficio delle borse di studio erogate dall'E.R.S.U.*

### **Art. 8**

1. Lo studente assegnatario è tenuto a sottoscrivere un'autocertificazione con la quale dichiara di non godere (per lo stesso anno) di altre forme di collaborazioni part-time e di non essere beneficiario della borsa di studio, di cui al comma precedente.
2. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto unilateralmente dall'Università, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario.
3. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi ed a tale scopo non è previsto alcun rilascio di certificazione.
4. L'Università fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni.
5. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione.
6. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste con diligenza e osservanza dell'orario e delle disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la sua attività.
7. Lo studente può essere chiamato a svolgere ogni altra forma di collaborazione utile all'Università.
8. L'articolazione dell'orario verrà concordata con il responsabile della struttura tenuto conto delle esigenze della struttura stessa.
9. Il responsabile della Struttura, alla fine del periodo di collaborazione, farà pervenire, all'Ufficio competente, una relazione con l'indicazione delle ore effettivamente svolte dallo studente.
10. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, o in caso di rinuncia, l'affidamento della collaborazione viene sospeso, pur conservando il diritto al compenso per le eventuali prestazioni già svolte.
11. Il conseguimento della laurea, successiva all'assegnazione, non interrompe la collaborazione.

Catania 02/10/2008

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. F. Portoghese)

IL RETTORE  
(Prof. A. Recca)